

## **USCITE SUL TERRITORIO**

### **Art. 30 - Uscite didattiche – Visite guidate e viaggi di istruzione – natura e caratteristiche**

I D.P.R 275/99 e 347 /2000 decretano piena autonomia in materia di organizzazione di viaggi e di visite guidate

Le circolari n. 291 del 14 ottobre 1992 e n 623 del 2 ottobre 1996 non sono più vincolanti, anche se è consigliabile tenerne conto in considerazione delle responsabilità giuridiche individuali connesse a tali attività. Si intendono per **uscite didattiche** le attività didattiche compiute dalle classi al di fuori dell'ambiente scolastico ma direttamente sul territorio circostante (per interviste, visite ad ambienti naturali, a luoghi di lavoro, a mostre ed istituti culturali che si trovano nel proprio quartiere e nella propria città), purché le uscite si svolgano con una durata non superiore all'orario scolastico giornaliero.

L'uscita didattica costituisce una normale condizione di lavoro della scolaresca; viene acquisita un'autorizzazione scritta cumulativa dei genitori all'inizio dell'anno scolastico, ovvero tale autorizzazione è valida per l'intero anno scolastico limitatamente alle uscite didattiche.

Le uscite didattiche sono parte integrante del piano annuale delle uscite- visite guidate- viaggi di istruzione stilato all'inizio dell'anno scolastico per ogni classe.

Delle uscite didattiche va informato il Dirigente Scolastico e l'insegnante coordinatore di plesso.

Per le uscite didattiche che comportano spese o per cui occorre la prenotazione del mezzo di trasporto occorre richiedere di volta in volta l'autorizzazione scritta dei genitori.

Queste ultime uscite sono corredate inoltre dalla delibera del Consiglio di Istituto, ovvero dalla delibera del Consiglio di Istituto circa l'approvazione del piano annuale delle uscite- visite- viaggi di istruzione.

Si intendono per **visite guidate** le visite che le scolaresche effettuano in comuni diversi dal proprio, ovvero nel proprio comune ma per una durata superiore all'orario scolastico giornaliero.

Si intendono per viaggi di istruzione tutti i viaggi che si svolgono per più di una giornata: viaggi di integrazione culturale (gemellaggi fra scuole o fra città, scambi interscolastici...); viaggi finalizzati alla preparazione specifica, linguistica o tecnica; viaggi connessi ad attività sportive, campeggi, campi-scuola, settimane bianche, settimane verdi ...

Tutte le iniziative devono essere inquadrare nella programmazione didattica e devono essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri della scuola.

Il viaggio può essere effettuato solo con la partecipazione di almeno tre quarti degli alunni delle classi interessate.

Tutti i partecipanti (alunni e docenti accompagnatori) a viaggi, visite o gite di istruzione devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

Connesso con lo svolgimento delle gite scolastiche è il regime delle responsabilità, soprattutto riferite alla cosiddetta “culpa in vigilando”.

In sostanza il personale docente che accompagna gli alunni nel corso delle “uscite” didattiche deve tener conto che continuano a gravare su di esso, pur nel diverso contesto in cui si svolge l’attività scolastica, le medesime responsabilità che incombono nel normale svolgimento delle lezioni.

In entrambi i casi il comportamento degli accompagnatori deve ispirarsi alla cautela legata alla tutela di un soggetto – l’alunno di minore età – giuridicamente incapace.

La realizzazione delle visite e dei viaggi non deve cadere in coincidenza con altre particolari attività istituzionali della scuola (elezioni scolastiche, scrutini,...).

### **Art. 31 – Visite guidate e viaggi di istruzione – Competenze e procedure**

La procedura relativa alla programmazione, progettazione ed attuazione delle visite guidate o dei viaggi di istruzione, costituisce per la complessità delle fasi e delle competenze, un vero e proprio procedimento amministrativo.

Le visite guidate e i viaggi di studio sono considerati momento integrante dell’attività didattica.

Il Consiglio di Istituto delibera l’approvazione del piano relativo ai viaggi di istruzione e alle visite guidate proposto dai consigli di classe, di interclasse ed intersezione.

Il Consiglio di Istituto determina i criteri generali per la programmazione e attuazione delle iniziative, controlla le condizioni di effettuazione delle singole visite o viaggi (particolarmente per quanto riguarda le garanzie formali, le condizioni della sicurezza delle persone, l’affidamento delle responsabilità, il rispetto delle norme, le compatibilità finanziarie) e delibera l’approvazione.

L’ autorizzazione del Dirigente Scolastico costituisce l’atto finale del procedimento amministrativo.

Le visite guidate e i viaggi d’istruzione dovranno essere programmati all’inizio dell’anno scolastico dai Consigli ed inseriti, con l’indicazione delle località prescelte, nella programmazione annuale dei singoli Consigli di Classe. Si dà, comunque, la possibilità, per le sole visite guidate, di aderire a particolari iniziative culturali e formative che si presentino nel corso dell’anno scolastico, anche se non preventivate in sede di programmazione e, che dovranno essere, comunque, proposte dal Consiglio di Classe / interclasse/intersezione e deliberate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.

- a. L’adesione da parte degli alunni ai viaggi e alle visite di istruzione deve corrispondere almeno ai tre quarti del totale.
- b. Il personale accompagnatore e gli alunni sono coperti dalla assicurazione infortuni e R.C. stipulata dall’Istituto. Gli alunni non coperti da assicurazione sono esclusi dal viaggio.

- c. E' prevista la presenza di almeno un docente ogni quindici alunni. Nel caso di alunni portatori di disabilità, si designa, in aggiunta al numero degli accompagnatori, anche l'insegnante di sostegno, o di altra disciplina, per garantire una sorveglianza più mirata. Nel caso di assenza del docente previsto, deve essere garantito un docente supplente.
- d. Ai fini di una maggiore sicurezza ed efficienza organizzativa, il referente di progetto potrà chiedere la partecipazione dei collaboratori scolastici. Qualora i docenti organizzatori ritengano opportuno avvalersi della collaborazione di qualche genitore, il Dirigente Scolastico affiderà anche ai genitori partecipanti l'incarico di accompagnatori, con tutti gli obblighi e le responsabilità conseguenti. La partecipazione dei genitori non deve comportare alcun onere per la scuola e deve essere compatibile con le finalità dell'iniziativa.
- e. I docenti accompagnatori (ovvero qualunque adulto partecipi alle iniziative in parola con funzione di accompagnatore, ivi incluso lo stesso Dirigente Scolastico e il personale ATA) hanno l'obbligo di vigilare con ogni attenzione sulla sicurezza e sull'incolumità degli alunni affidati. Le responsabilità che derivano agli accompagnatori sono quelle previste dagli artt. 2047 e 2048 del Codice di Procedura Civile.
- f. Il dirigente scolastico autorizza la visita guidata/viaggio di istruzione e dà incarico agli insegnanti accompagnatori con provvedimento formale.
- g. I docenti responsabili devono assumere tutte le decisioni che si rendono necessarie per garantire la sicurezza dei partecipanti (es. sospensione del viaggio, modificazioni dell'itinerario, rientro anticipato, ecc).
- i) I costi dei viaggi di istruzione e delle visite guidate – fatta eccezione per i compensi al personale e per le spese generali di organizzazione delle iniziative – sono a carico delle famiglie degli alunni. Ciò premesso, i docenti organizzatori dovranno porre la massima cura nel proporre iniziative i cui costi siano equilibrati rispetto ai benefici. Il progetto e la comunicazione devono indicare anche i costi per spese in loco (pranzo, ingressi, ecc.)
- h. Visite e viaggi possono essere effettuati anche con mezzi pubblici (pullman di linea, ferrovia, battelli, funivie,...)
- i. Al fine di contenere la spesa, se possibile, viene effettuato l'abbinamento di due o più classi.
- j. L'importo approssimativo della quota di partecipazione viene comunicato alle famiglie con il programma di massima.
- k. Per consentire a tutti gli alunni di partecipare, il Consiglio di Istituto prevede la possibilità di coprire al 80 % le spese di partecipazione degli alunni utilizzando i fondi del diritto allo studio le cui famiglie hanno difficoltà economiche. A tale riguardo, i genitori interessati – avvalendosi della collaborazione del docente organizzatore o del coordinatore di classe – indirizzeranno al Dirigente una richiesta riservata e motivata.

- l. La maggior parte delle iniziative di cui si discorre prevede che i genitori anticipatamente versino, le quote di partecipazione (con possibile arrotondamento in eccesso fino a 3 €). Ferme restando le condizioni di rimborso previste dai singoli contratti con le agenzie di viaggio, non verranno rimborsate ai genitori degli alunni improvvisamente assenti le quote già ovviamente impegnate (per i mezzi di trasporto, per le guide turistiche, ecc.).
- m. L'assenza dell'alunno per malattia o per infortunio deve essere comunicata alla dirigenza, dal genitore o dall'insegnante, prima della partenza o la mattina stessa del viaggio.
- n. Nel momento stesso in cui viene presentato il progetto di una visita guidata o di un viaggio di istruzione che duri anche una sola giornata, i genitori di alunni che hanno particolari problemi di salute (es. allergie a particolari alimenti) ovvero patologie che prevedono l'assunzione di farmaci o l'esclusione da alcuni percorsi o attività hanno l'obbligo di informare preventivamente i docenti organizzatori insieme ai quali valuteranno se l'alunno può partecipare all'iniziativa con serenità e in sicurezza.
- o. I docenti devono sempre, formalmente acquisire l'autorizzazione dei genitori di tutti gli alunni partecipanti. Gli alunni i cui genitori non hanno provveduto a restituire firmato l'apposito modulo di autorizzazione non dovranno in nessun caso partecipare all'iniziativa programmata e verranno affidati ai docenti di una delle classi non partecipanti.
- p. Le classi possono effettuare uscite in orario di lezione, a piedi o con mezzi di trasporto pubblici. Anche queste iniziative dovranno essere organizzate in modo da prevedere un numero di accompagnatori tale da assicurare una adeguata vigilanza degli alunni.
- q. Il Consiglio di Istituto può delegare annualmente il Dirigente Scolastico ad autorizzare visite e viaggi indicando i limiti della delega.

### Scuola primaria

Condizioni per l'effettuazione delle uscite:

1. il tempo di permanenza sui mezzi di trasporto non deve superare la metà della durata della trasferta;
2. gli insegnanti accompagnatori devono inoltrare domanda di autorizzazione al dirigente precisando la meta, le motivazioni didattiche, la data, gli orari di partenza e di rientro, se l'uscita avviene a piedi o con mezzi di trasporto (di linea o di noleggio), il numero presumibile di alunni partecipanti.

Ottenuto l'assenso di massima, gli insegnanti interessati:

- inviano ai genitori il programma dettagliato dell'uscita, comunicando l'importo approssimativo della eventuale quota individuale da versare che verrà successivamente definita in base al numero effettivo di partecipanti;

- acquisiscono il consenso scritto dei genitori che vale per l'uso del mezzo di trasporto, per il versamento della quota di partecipazione e per il prolungamento dell'orario scolastico giornaliero se previsto;
- invitano i genitori a versare la quota individuale definita dall'ufficio sulla base del preventivo di spesa;
- inviano al dirigente l'elenco degli alunni partecipanti corredato delle dichiarazioni di assenso dei genitori.

L'autorizzazione al viaggio o visita è rilasciata dal Dirigente dopo approvazione della delibera del Consiglio di Istituto.

Gli alunni che non hanno ottenuto il consenso dei genitori, nel giorno dell'uscita partecipano alle attività di altra classe.

Sono raccomandate uscite che durino un solo giorno; tuttavia, per gli alunni del II biennio, possono essere realizzati anche viaggi di due giorni, purché la distanza della meta consenta lo svolgimento delle attività programmate senza disagi ed in tempi distesi.

Dalla presente norma si deroga in caso di viaggio-premio e/o progetti europei; in tal caso è permesso un viaggio di più giorni anche per le classi del I biennio, purché ci sia il consenso dei genitori.

Le norme contenute nel presente articolo relative alle uscite di un giorno si applicano anche ai viaggi di due giorni per i quali sono richiesti, in aggiunta alla normale procedura, i seguenti adempimenti:

1. convocazione in assemblea dei genitori interessati, per la presentazione del programma e dei presumibili costi ai fini della verifica del numero di adesioni all'iniziativa;
2. trasmissione alla Dirigenza del verbale dell'assemblea da cui risulti il numero dei presenti e delle adesioni, il numero di eventuali pareri sfavorevoli con le motivazioni espresse.

Per le visite guidate a piedi nel territorio comunale, che si concludono in orario scolastico, non è richiesta l'autorizzazione del Dirigente, ma si richiede alle famiglie un'autorizzazione cumulativa ad inizio anno scolastico; gli insegnanti, tuttavia, sono tenuti a registrare l'uscita nei documenti della programmazione, a darne comunicazione anche telefonica al Dirigente e, tutte le volte in cui ciò è possibile a preavvertire i genitori informandoli sulla meta e sui tempi di attuazione.

Per la scuola dell'infanzia i bambini effettuano le uscite alle stesse condizioni previste per la scuola primaria relativamente alle uscite di una sola giornata. Possono essere utilizzati come accompagnatori anche i genitori, secondo esigenze valutate dalle insegnanti interessate.

## Scuola secondaria

Gli alunni delle classi prime e seconde possono effettuare viaggi di istruzione della durata di un giorno; gli alunni delle classi terze, fino a tre giorni. Dalla presente norma si deroga in caso di specifiche o motivate richieste dei Consigli di classe; in tal caso è permesso un viaggio di più giorni anche per le classi del biennio, purché ci sia il consenso dei genitori.

Di norma, complessivamente, nell'arco dell'anno la durata massima dei viaggi e delle visite è di sei giorni. Se possibile, al fine di contenere le spese e per una migliore organizzazione delle sostituzioni dei docenti accompagnatori, vengono organizzati viaggi di istruzione per classi parallele.

I viaggi di istruzione devono essere organizzati, entro la fine del mese di aprile, per non interferire con le attività didattiche di fine anno.

Per iniziative a carattere naturalistico e/o per particolari mete (località di montagna ecc..) si può derogare dai limiti del punto precedente.

I consigli di classe formulano proposte che vengono sottoposte a sondaggio preventivo alle famiglie degli alunni per verificare la più ampia adesione degli stessi; successivamente il piano delle visite e viaggi è deliberato dal Collegio Docenti.

I docenti organizzatori delle iniziative oggetto del presente articolo devono sempre e formalmente informare i genitori degli alunni delle proprie classi:

- delle finalità educativo didattiche
- di tutti gli aspetti organizzativi (durata, mezzi di trasporto, itinerario, elementi essenziali proposti
- dalle agenzie di viaggio interpellate...)
- delle modalità attraverso cui si organizza la vigilanza e degli obblighi e delle responsabilità che derivano.

I Consigli di classe con apposita sanzione possono deliberare il divieto di partecipazione a visite e viaggi di istruzione e ad attività extracurricolari per alunni sottoposti al provvedimento disciplinare della "sospensione" presente nel regolamento.